Legge 24 Maggio 1921 N.14 che proroga la scadenza dei contratti agrari(1).

Art. 1.

- I contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria e di salariato fisso comunque denominato e di piccolo affitto sono prorogati a tutto l'anno agrario 1921 - 1922.

Art. 2.

- La Commissione Arbitrale Agraria istituita coll'Art.25 della Legge 15 Febbraio 1921 (2) potrà tuttavia, su istanza del proprietario o colono o salariato fisso o piccolo affittuario, consentire per gravi ragioni riconosciute, la cessazione del contratto alla scadenza dell'annata agraria in corso.

Art. 3.

- Durante la proroga di cui all'Art.1 il contratto deve essere osservato secondo i patti e le consuetudini.

Art. 4.

- La presente legge si applica anche ai casi in cui la procedura di rilascio di immobile si trovi iniziata o già definita con la convalida della diffida o licenza.

Art. 5.

- La presente Legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

(1) Abrogata: vedi nota precedente.

(2) Vedi avanti al N.6.